

STATUTO DELLA FONDAZIONE CICOGNA-RAMPANA ONLUS

Art. 1 (Denominazione e sede legale)

E' istituita la fondazione denominata "Fondazione Cicogna-Rampana ONLUS" con sede in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Garibaldi 24, come da testamento pubblico in data 14 giugno 1930 n. 650 Rep. Atti Ultima Volontà del Notaio Navoni Dott. Ottorino e da testamento pubblico in data 21 novembre 1930 n. 656 Rep. Atti Ultime Volontà del Notaio Navoni Dott. Ottorino, entrambi registrati tra gli atti tra vivi con atto in data 29 dicembre 1931 n. 11173/7275 Rep. Stesso Notaio, registrato a Brescia il 18 gennaio 1932 Anno X E.F. Mod. I al n. 2932 Vol. 262, operante esclusivamente in ambito provinciale.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti di cui al DLGS n. 460/1997.

La Fondazione ha sede legale in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Garibaldi 24.

La denominazione della "Fondazione Cicogna-Rampana ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico ex articolo 10 lettera i) del decreto legislativo 460/97.

Art. 2 (Finalità e attività).

La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intende perseguire:

1. la tutela, manutenzione, valorizzazione, conservazione e uso pubblico dello storico edificio di Via Garibaldi 24 e del parco annesso;
2. la promozione di iniziative perché esso diventi il Museo della città;
3. l'apertura al pubblico e la cura del parco annesso all'edificio;
4. la ricerca, la documentazione e lo studio del patrimonio artistico-culturale palazzolese;
5. l'incremento e la raccolta di documenti, studi, memorie e altro materiale attinente allo scopo della Fondazione;
6. la pubblicazione di ricerche sulla storia locale, valorizzando i propri archivi e quelli ricevuti in comodato o uso;
7. lo sviluppo di iniziative per la conoscenza e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio palazzolese;
8. il favorire ogni attività ed iniziativa che abbia attinenza con le finalità della Fondazione stessa;

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Art. 3 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal netto delle attività lasciate dal fondatore, costituite dal Palazzo Cicogna-Rampana sito in Via Mura 75 a Palazzolo sull'Oglio, da vari altri immobili e titoli risultanti dall'inventario allegato all'atto in data 19 gennaio 1989 n. 27539/5566 Rep. Notaio Ambrosetti dott. Sergio, registrato a Romano di Lombardia il 26 gennaio 1989 al n. 61 S. 1., da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo e dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 4 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97.

Art. 5 (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, Enti Pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio, da eventuali utili di gestione. Tali utili dovranno essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 (Organi della Fondazione)

La Fondazione è retta da un Comitato Direttivo, presieduto di diritto dal Presidente della Fondazione. Gli organi della Fondazione sono:

1. il Presidente della Fondazione;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Comitato Scientifico;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 (Presidente)

Il Presidente della Fondazione, designato dal Consiglio Comunale all'atto della istituzione, è successivamente eletto a maggioranza assoluta ogni cinque anni dal Comitato Direttivo e deve

essere un membro del Comitato stesso. Il primo presidente designato al momento della istituzione della Fondazione, alla scadenza del suo mandato quinquennale, rientra di diritto come membro vitalizio del Comitato Direttivo ed è rieleggibile.

In particolare, è compito del Presidente:

- convocare e presiedere le adunanze del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Il Presidente può delegare altri componenti del Comitato Direttivo ad assumere la presidenza del Comitato Scientifico. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Presidente viene provvisoriamente sostituito dal Vice-Presidente.

La carica è gratuita.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

Art. 8 (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo, designato dal Consiglio Comunale, è composto dal Presidente e da sei membri comprendenti:

1. il Sindaco di Palazzolo sull'Oglio o un suo delegato;
2. l'Assessore alla Cultura;
3. il primo Presidente;
4. quattro tra gli emeriti cittadini.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di morte, decadenza o dimissioni di un membro, il Consiglio Comunale di Palazzolo sull'Oglio provvede alla sua sostituzione.

Il Comitato Direttivo, eletto il Presidente, procederà alla elezione del Vice-Presidente.

Art. 9 (Riunioni)

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 4 volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 4 Consiglieri.

La convocazione verrà fatta con raccomandata o via mail contenente l'ordine del giorno, spedita ai componenti del Comitato Direttivo, presso il loro domicilio, almeno otto giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Un consigliere assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Comitato è considerato decaduto.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Delle delibere sarà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Fondazione; quest'ultimo sarà scelto di volta in volta tra i componenti del Comitato Direttivo.

Art. 10 (Competenze del Comitato Direttivo)

Sono di competenza del Comitato Direttivo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con altre istituzioni;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) le modifiche statutarie (che saranno approvate soltanto con il voto favorevole dei due terzi i componenti del Comitato Direttivo).

Art. 12 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo in numero di cinque membri che dovranno essere scelti tra personalità di rilievo del mondo culturale, civile e religioso preferibilmente del territorio.

La durata in carica dei membri del comitato Scientifico è pari alla durata del Comitato Direttivo. I Membri sono rieleggibili.

In caso di morte o di rinuncia di un membro, il Comitato Direttivo provvederà alla sostituzione.

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo, formula proposte e pareri circa le iniziative della Fondazione.

Spetta al Comitato Direttivo approvare il programma di attività del Comitato Scientifico, garantendone, in caso di approvazione, il relativo finanziamento.

Art. 13 (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio Comunale di Palazzolo sull'Oglio.

E' compito dei revisori provvedere al controllo della gestione economico-finanziaria della Fondazione secondo le norme di legge.

La relazione dei Revisori va allegata al Bilancio Annuale redatto dal Comitato Direttivo.

La carica è gratuita.

Art. 14 (Bilancio consuntivo)

Gli esercizi finanziari della Fondazione vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, da compilarli con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.

Art. 15 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 17 (Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.